

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «Manòu» — Domanda di registrazione n. 14 704 481

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 giugno 2020 nel procedimento R 1504/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 agosto 2020 — Guo/EUIPO — Sand Cph (sandriver)

(Causa T-505/20)

(2020/C 320/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Xiuling Guo (Shenyang, Cina) (rappresentante: L. Le Stanc, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sand Cph A/S (Copenaghen, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo sandriver — Marchio dell'Unione europea n. 15 856 297

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2020 nel procedimento R 2019/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso proposto avverso la decisione impugnata;
- annullare integralmente la decisione impugnata;

- condannare l'EUIPO a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nel ritenere che sussistesse un rischio di confusione per il pubblico tra il marchio dell'Unione europea denominativo anteriore n. 3 105 491 e il marchio dell'Unione europea semi-figurativo posteriore n. 15 856 297 della ricorrente.

Ricorso proposto il 14 agosto 2020 — Daimler / Commissione

(Causa T-509/20)

(2020/C 320/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: N. Wimmer, C. Arhold e G. Ollinger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione impugnata, adottata dalla convenuta ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo, 5, secondo comma, nei limiti in cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione, in combinato disposto con l'allegato I, tabelle 1 e 2, sono indicate per la ricorrente, nella colonna D, le emissioni specifiche medie di CO₂ e nella colonna I, i risparmi di CO₂ dovuti alle ecoinnovazioni;
- sospendere il procedimento fino all'adozione di una decisione definitiva che ponga fine al procedimento nella causa T-359/19; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione, del 3 giugno 2020, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autoveicoli e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Il ricorso si basa sui seguenti motivi.

1. Primo motivo: violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 ⁽³⁾ e con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 ⁽⁴⁾. Con la sua decisione la convenuta avrebbe violato le disposizioni precitate, avendo ommesso, nell'ambito del metodo di prova da essa applicato ai fini della verifica ad hoc, il precondizionamento specifico necessario.
 - La Commissione avrebbe stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158, un metodo di prova specifico. Nel considerando 10 della stessa decisione la Commissione stabilirebbe implicitamente che tale metodo di prova richieda un precondizionamento specifico.